

CAMERA DEI DEPUTATI

N.514

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale recante approvazione dello statuto della
Fondazione Ordine mauriziano (514)

*(articolo 2, comma 7, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4)*

Trasmesso alla Presidenza il 15 febbraio 2018

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

VISTA la legge 5 novembre 1962, n. 1596, recante "Nuovo ordinamento dell'Ordine Mauriziano in attuazione della XIV disposizione finale della Costituzione";

VISTO il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, recante "Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino";

VISTO in particolare l'articolo 2, comma 7, del citato decreto-legge n. 277/2004, che stabilisce che lo statuto della Fondazione Ordine Mauriziano, di cui al comma 1 del medesimo articolo 2, è approvato con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e per i Beni e le Attività Culturali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari;

VISTO l'articolo 30 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che ha disposto il commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano;

VISTO lo schema di statuto della Fondazione Ordine Mauriziano predisposto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.P.C.M. 11 gennaio 2017, dal Commissario straordinario e dal Vice commissario straordinario della Fondazione medesima;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati resi, rispettivamente, nelle sedute dele del



RITENUTO pertanto di approvare lo statuto della Fondazione Ordine Mauriziano;

DECRETA

è approvato l'allegato statuto della Fondazione Ordine Mauriziano, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma,

IL MINISTRO DELL'INTERNO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

E DEL TURISMO



SCHEMA DI STATUTO DELLA "FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO"

INDICE

Titolo I – Principi generali.

1. Origine e missione
2. Sede
3. Oggetto e scopo della Fondazione
4. Patrimonio
5. Entrate

Titolo II – Organi della Fondazione.

6. Organi
7. Presidente
8. Consiglio di amministrazione
9. Consiglio di indirizzo scientifico
10. Collegio dei revisori.

Titolo III – Organizzazione.

11. Direttore
12. Uffici e personale

Titolo IV – Sistema contabile e di rendiconto.

13. Esercizio. Scritture e bilanci

Titolo V – Vigilanza. Controllo e commissariamento

14. Comitato di vigilanza
15. Controllo e commissariamento

Titolo VI – Disposizioni transitorie e finali.

16. Deposito concorsuale vincolato.
17. Entrata in vigore.

Titolo I – Principi generali.

Articolo 1 – Origine e missione

1. La Fondazione Ordine Mauriziano (la “Fondazione”), istituita con il decreto legge 23 novembre 2004 n. 277 convertito dalla legge 21 gennaio 2005 n. 4 (la “Legge Istitutiva”), è ente successore dello storico ordine di origine sabauda (l’“Ordine”), istituito nel 1573, preservato dalla disposizione finale XIV della Costituzione e regolato dalla legge 5 novembre 1962, n. 1596, con personalità giuridica di diritto pubblico, per l’esercizio degli scopi di utilità sociale perseguiti.

2. La Legge istitutiva ha assegnato alla Fondazione il patrimonio storico, culturale, religioso e paesaggistico di pertinenza sabauda nei secoli raccolto dall’Ordine (il “Patrimonio Culturale Mauriziano”) ed ereditato dallo Stato repubblicano, con il compito di assicurarne la salvaguardia, che essa esercita quale persona giuridica di diritto pubblico, con piena autonomia statutaria e gestionale nel quadro della legislazione vigente, e in particolare nell’osservanza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e delle sue successive modificazioni e integrazioni (il “CBCP”).

Articolo 2 – Sede

1. La Fondazione ha sede legale in Torino, via Magellano n. 1 e uffici operativi in Nichelino, frazione Stupinigi, Palazzina di caccia. Essa può operare in Italia e all’estero per il conseguimento degli scopi istituzionali.

2. La sede può essere trasferita nell’ambito della regione Piemonte, con determinazione dell’organo competente secondo il presente statuto.

Articolo 3 – Oggetto e scopo della Fondazione

1. La Fondazione persegue, senza fini di lucro, lo scopo di conservare e valorizzare il Patrimonio Culturale Mauriziano di sua proprietà, quale unitario insieme nelle varie sue componenti immobiliari e mobiliari, costituenti istituti e luoghi della cultura, nonché nelle sue componenti immateriali di preservazione della conoscenza e della memoria e di perseguimento degli interessi delle comunità e dei territori interessati, già attribuite all’Ordine, comprese le inerenti funzioni di beneficenza, di istruzione e di culto, e di conseguente promozione dello sviluppo e della crescita delle utilità culturali, sociali e religiose che vi sono connesse.

2. La Fondazione persegue le finalità istituzionali, mediante l’utilizzo delle proprie risorse economiche e organizzative e attraverso la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle risorse esterne, pubbliche e private, funzionalmente destinate alla conservazione, alla valorizzazione, alle migliori condizioni di pubblica fruizione del Patrimonio Culturale Mauriziano e al perseguimento delle utilità sociali connesse.

3. La Fondazione compie le operazioni economiche e finanziarie necessarie per l’attuazione delle previsioni in materia di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica, escluso comunque ogni scopo di lucro. Essa promuove, compie e coordina, in particolare, ogni attività finalizzata al reperimento di fondi e risorse pubbliche e private, al fine di assicurare la stabilità delle contribuzioni necessarie alla realizzazione delle finalità conservative e di valorizzazione del Patrimonio Culturale Mauriziano nel suo unitario insieme e nelle singole sue componenti.

Articolo 4 – Patrimonio

1. La Fondazione è proprietaria del Patrimonio Culturale Mauriziano (il “Patrimonio indisponibile”), nell’unitario insieme delle sue componenti materiali e immateriali, compresi i diritti sulle immagini, sui segni distintivi e sulle opere a carattere creativo. Le componenti immobiliari e mobiliari rappresentanti istituti e luoghi della cultura, sono costituite dalle consistenze di cui alla Tabella A allegata alla Legge istitutiva, nonché da ogni altra consistenza acquisita a qualsiasi titolo, con il vincolo di destinazione al Patrimonio Culturale Mauriziano, previa verifica della sua inerenza ai sensi di legge e del presente statuto e della sostenibilità economica dell’acquisizione.
2. Appartengono inoltre alla Fondazione tutti i beni immobili e mobili, gli accantonamenti, i rapporti e i crediti già facenti capo all’Ordine, compresi quelli residuati dall’esaurimento delle attività di cui agli articoli 2 della Legge istitutiva e 30 del decreto legge 1° ottobre 2007 n.159 convertito in legge 29 novembre 2007 n. 222 (il “Patrimonio Disponibile”), nonché ogni altra consistenza che alla stessa pervenga a incremento del Patrimonio Disponibile.
3. Il patrimonio della Fondazione, in tutte le sue componenti, costituisce patrimonio pubblico vincolato al perseguimento degli scopi istituzionali, secondo le previsioni di legge in materia di beni appartenenti allo Stato, e con particolare riguardo alla tutela culturale, ambientale, paesaggistica, nonché alla preservazione dei luoghi destinati al culto e alle attività pastorali.

Articolo 5 – Entrate

Per il perseguimento dei fini istituzionali, la Fondazione dispone:

- a) dei proventi derivanti a qualunque titolo dal Patrimonio Disponibile;
- b) dei proventi derivanti dalla valorizzazione e dall’accesso alla fruizione del Patrimonio Culturale, compresi la vendita dei biglietti di ingresso, delle pubblicazioni e dei prodotti promozionali, i canoni di concessione, i corrispettivi per l’utilizzo di spazi e connessi servizi, per la riproduzione e l’utilizzo di immagini e di segni distintivi, per la distribuzione di opere a carattere creativo.;
- c) delle contribuzioni erogate dallo Stato, dalla Regione Piemonte, dagli altri enti pubblici territoriali, nonché da ogni altro soggetto pubblico o privato, direttamente o indirettamente destinate alla conservazione e alla valorizzazione del Patrimonio Culturale Mauriziano, anche in esecuzione di specifiche convenzioni, e comunque volte ad assicurare la continuità della pubblica fruizione degli istituti e luoghi della cultura della Fondazione.

TITOLO II - Organi della Fondazione

Articolo 6 – Organi

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) il Consiglio di indirizzo scientifico;
 - d) il Collegio dei revisori dei conti.
2. I componenti degli organi durano in carica quattro anni, rinnovabili. Se nominati prima della scadenza del termine quadriennale, restano in carica sino a tale scadenza.
3. Le indennità di carica del Presidente, del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Articolo 7 – Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra soggetti che abbiano maturato conoscenze in organi amministrativi e gestionali e siano in possesso di comprovata competenza ed esperienza negli ambiti della conservazione e valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura.
2. Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione, promuove le sue attività e vi sovrintende.
3. Il Presidente:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il Consiglio di indirizzo scientifico dirigendone i lavori e stabilendo le materie da porre all'ordine del giorno;
 - b) sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, intrattiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
 - c) cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
 - d) adotta, nei casi di necessità e urgenza, i provvedimenti di salvaguardia dell'interesse della Fondazione, riferendone al Comitato di vigilanza e li sottopone a ratifica da parte del Consiglio di amministrazione in occasione della prima adunanza utile e comunque non oltre 60 giorni.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume le funzioni il componente del Consiglio di amministrazione più anziano di età.

Articolo 8 – Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Presidente e da due consiglieri, designati, rispettivamente:
 - dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
 - dal Presidente della Regione Piemonte.
2. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza dei votanti, con la presenza dei tre membri.
3. Il Consiglio esercita le funzioni di programmazione e di indirizzo, determinando le priorità e gli obiettivi e verificandone i risultati.
4. In particolare, il Consiglio di amministrazione:
 - a) elabora e adotta lo statuto, dispone l'eventuale modifica della sede della Fondazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e formula ogni altra proposta di modifica;
 - b) su proposta del Presidente nomina e revoca il Direttore, ne stabilisce il trattamento economico e definisce i compiti per lo svolgimento dell'incarico e l'organizzazione degli uffici;
 - c) su proposta del Direttore adotta e modifica il regolamento organico e di contabilità e gli altri regolamenti di funzionamento;
 - d) delibera, su proposta del Presidente, la dotazione organica della Fondazione;
 - e) approva il bilancio preventivo annuale e le eventuali variazioni;
 - f) approva il bilancio di esercizio;
 - g) stabilisce limiti di spesa per le diverse competenze;
 - h) decide sull'adozione del bilancio sociale e lo approva;
 - i) nomina i componenti del Consiglio di indirizzo scientifico e istituisce eventuali comitati tecnici;
 - j) approva il documento programmatico pluriennale, redatto dal Presidente, con il quale si determinano le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, nonché il programma annuale degli interventi di conservazione e di valorizzazione del Patrimonio Culturale Mauriziano, e di promozione delle relative attività predisposto dal Consiglio di indirizzo scientifico;

k) approva l'acquisizione di incrementi del Patrimonio Culturale Mauriziano, sentito il parere del Consiglio di indirizzo scientifico, nonché la dismissione di componenti del Patrimonio disponibile e la destinazione del ricavato;

l) approva l'acquisizione dei fondi e delle risorse pubbliche e private, destinate ad assicurare la stabilità delle contribuzioni necessarie alla realizzazione delle finalità istituzionali;

m) esercita ogni altro potere concernente l'amministrazione ordinaria o straordinaria, che non sia attribuita dallo statuto ad altro organo.

5. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno quattro volte l'anno, anche in conferenza telematica. Esso è convocato dal Presidente, con avviso contenente l'ordine del giorno fatto pervenire almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo ad attestarne la ricezione, compresi quelli elettronici e telematici e si considera comunque regolarmente costituito, anche in assenza di convocazione, qualora siano presenti tutti i componenti.

Articolo 9 – Consiglio di indirizzo scientifico

1. Il Consiglio di indirizzo scientifico è l'organo di coordinamento e di indirizzo scientifico e culturale della Fondazione ed esprime la rappresentanza delle istituzioni pubbliche e di alta cultura, nonché degli altri enti portatori di interessi che concorrono alla condivisione e alla promozione degli scopi della Fondazione e alla cura del suo benessere.

2. Il Consiglio predispone il programma annuale di conservazione e di valorizzazione del Patrimonio Culturale Mauriziano e di promozione delle relative attività. Ha altresì funzioni consultive ed esprime pareri obbligatori, non vincolanti, sulla inerenza di nuove acquisizioni destinate a incremento del Patrimonio Culturale Mauriziano, sull'acquisizione di fondi e risorse stabilmente destinati a contribuzioni, sui contenuti degli altri documenti programmatici annuali e pluriennali, sul bilancio sociale, quando adottato, e sulla nomina del Direttore della Fondazione.

3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Fondazione ed è composto da 6 componenti, scelti tra personalità di riconosciuto prestigio nel campo della cultura e dell'arte e dotate di specializzazione professionale, comprovata esperienza e specifica competenza, in particolare, nei settori di attività della Fondazione, e nominati dal Consiglio di amministrazione, su designazione:

- del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- del Presidente della Regione Piemonte;
- del Sindaco della Città metropolitana di Torino;
- del Magnifico Rettore dell'Università di Torino di concerto con il Magnifico Rettore del Politecnico di Torino;
- del Presidente della Consulta regionale per i beni culturali ecclesiastici del Piemonte e della Valle d'Aosta;
- del Presidente della Consulta per la valorizzazione dei beni artistici e culturali di Torino, di concerto, a mandati alterni, con il Presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Torino e con il Presidente della Compagnia di San Paolo.

4. Il Consiglio si riunisce, a seguito della convocazione del Presidente o su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti, almeno due volte l'anno.

5. Ai componenti del Consiglio di indirizzo scientifico spetta un gettone di presenza, determinato con il decreto di cui all'articolo 6, comma 3, oltre al rimborso delle spese inerenti e documentate.

Articolo 10 – Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è costituito dal Presidente, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e da due componenti effettivi e due supplenti designati, rispettivamente, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e dal Ministro dell'interno. I componenti effettivi e i supplenti sono individuati tra professionisti iscritti nell'elenco dei revisori legali o tra funzionari dello Stato esperti di contabilità.

2. Il Collegio dei revisori, in particolare, svolge il controllo di regolarità amministrativo-contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, nonché le funzioni di cui alle disposizioni del codice civile, dall'articolo 2403 e seguenti, in quanto applicabili. I componenti partecipano, anche individualmente, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

TITOLO III - Organizzazione

Articolo 11 – Direttore

1. Il Direttore è scelto tra persone di comprovata competenza ed esperienza nella gestione di istituti e luoghi della cultura con rilevanza museale, e nello sviluppo di coerenti progetti culturali e scientifici, in esito ad adeguata selezione mediante bando a evidenza pubblica. E' nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente. Il suo rapporto di lavoro è regolato da un contratto di diritto privato, ha una durata di quattro anni, rinnovabile.

2. Il Direttore è responsabile della struttura organizzativa e amministrativa della Fondazione e ne dirige il personale. In attuazione delle direttive impartite dal Consiglio di amministrazione:

- a) provvede all'attuazione dei regolamenti di funzionamento, all'applicazione del sistema di controllo interno, all'organizzazione e all'inquadramento del personale;
- b) sottopone al Presidente la dotazione organica della Fondazione;
- c) cura la preparazione e lo svolgimento delle attività nell'ambito dei programmi e delle risorse attribuite;
- d) coordina il funzionamento dei settori di attività della Fondazione;
- e) partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di indirizzo scientifico con funzioni di segretario e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni; cura, altresì, le decisioni assunte dal Presidente della Fondazione nell'ambito delle competenze proprie e di quelle allo stesso delegate dal Consiglio di amministrazione;
- f) elabora le proposte dei programmi operativi e culturali e le sottopone al Consiglio di amministrazione e al Consiglio di indirizzo scientifico;
- g) redige il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo di esercizio e la relazione sulla gestione, nonché i documenti programmatici annuali e pluriennali;
- h) propone l'adozione del bilancio sociale e provvede alla sua redazione;
- i) propone al Consiglio di amministrazione il regolamento organico e di contabilità e gli altri regolamenti di funzionamento, nonché le relative modifiche.

3. Le funzioni di Direttore non sono compatibili con l'esercizio di funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi altro ente pubblico o privato o con altra attività professionale privata.

Articolo 12 – Uffici e personale

1. I rapporti di lavoro del personale dipendente dalla Fondazione, ad esclusione di quelli nei quali la Fondazione medesima è succeduta ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della Legge Istitutiva, nonché le modalità di reclutamento del personale sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e

dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto degli equilibri di bilancio e secondo procedure di selezione pubblica al fine di assicurare l'osservanza dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

2. L'organizzazione della struttura, articolata nel numero massimo di due uffici di livello dirigenziale generale, la dotazione organica, le modalità di reclutamento del personale e di conferimento degli incarichi, i diritti ed i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale sono disciplinati dal regolamento organico di cui all'articolo 8, comma 4, lettera c), in modo da assicurare lo svolgimento dei compiti idonei al raggiungimento degli scopi istituzionali.

3. Il medesimo regolamento istituisce un servizio di controllo interno incardinato come Ufficio di staff, di livello dirigenziale non generale, del Direttore.

4. Con deliberazione del Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore, è istituita la funzione di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

TITOLO IV - Sistema contabile e di rendiconto.

Articolo 13 - Esercizio. Scritture e bilanci

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Consiglio di amministrazione approva il bilancio di previsione ed entro il 30 aprile dell'anno successivo il bilancio consuntivo di esercizio.

2. Per la redazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nonché per la tenuta dei libri e delle scritture contabili, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2421 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, oltre alle altre disposizioni specifiche coerenti con la natura non lucrativa della Fondazione, anche per l'eventuale istituzione di soggetti strumentali.

3. Il bilancio sociale, quando adottato, è redatto dal Direttore e contiene la rendicontazione degli obiettivi perseguiti e degli interventi realizzati in coerenza con gli scopi istituzionali.

TITOLO V - Vigilanza. Controllo e commissariamento.

Articolo 14 - Comitato di vigilanza

1. Sulla gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare della Fondazione vigila, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge istitutiva, il Comitato di vigilanza.

2. Il Comitato, che dura in carica quattro anni, è costituito da cinque membri designati rispettivamente:

- a) dal Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di Presidente;
- b) dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- c) dal Ministro dell'interno;
- d) dal Presidente della Regione Piemonte;
- e) dall'Ordinario diocesano di Torino.

3. Sono sottoposti in ogni caso all'approvazione del Comitato le deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettere a), d), e), f), j), k) e l).

4. Il Comitato propone alla Presidenza del Consiglio dei ministri la nomina di un Commissario straordinario nei casi previsti dall'articolo 15, comma 2.

5. Il Comitato presenta, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge istitutiva, una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei ministri che provvede alla trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari.

6. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, salvo il rimborso delle spese inerenti e documentate.

Articolo 15 – Controllo e commissariamento

1. La Fondazione è soggetta al controllo della Corte dei conti sulla gestione del bilancio e del patrimonio, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.
2. Nel caso di gravi e ripetute irregolarità nella gestione ovvero di gravi violazioni delle disposizioni normative e statutarie che regolano l'attività della Fondazione, ovvero di accertata impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione dell'Ente, il Comitato di vigilanza propone alla Presidenza del Consiglio dei ministri, la nomina di un commissario straordinario per l'esercizio dei poteri spettanti al Presidente e al Consiglio di amministrazione.

TITOLO VI - Disposizioni transitorie e finali.

Articolo 16 - Deposito Concorsuale Vincolato

1. Il Deposito Concorsuale Vincolato di cui è intestataria la Fondazione Ordine Mauriziano con sotto-denominazione "Liquidità Concorsuale" resta nella esclusiva disponibilità dell'organo liquidatorio in proroga al quale, fino a esaurimento del conto, è esclusivamente riservata ogni movimentazione, compreso, occorrendo, il suo trasferimento presso altro istituto bancario, così come ogni corrispondente annotazione contabile e correlata verifica.
2. La Fondazione è impegnata al separato mantenimento della documentazione inerente la liquidazione concorsuale in locali idonei all'accesso, alla consultazione e all'operatività da parte dell'organo liquidatorio in proroga e di chi da esso incaricato, per i termini di legge, nonché a ogni correlato intervento collaborativo fino a definitivo esaurimento delle relative incombenze.

Articolo 17 - Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore nel giorno successivo alla sua approvazione.